



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00236/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2018, presentato, in data 14 febbraio 2018, dalla società ASD Città di Falconara contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la LND-Divisione Calcio a Cinque, nonché contro la società Kick Off C5 Femminile (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o CONI), per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, di cui al C.U. n. 066/CSA del 15 gennaio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso della società ASD Città di Falconara avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND-Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 083 del 10 ottobre 2017, con cui era stato a sua volta rigettato il reclamo proposto in primo grado dalla stessa società ricorrente contro la regolarità della gara Kick Off C5 Femminile - ASD Città di Falconara del 24 settembre 2017, valevole per la Prima Giornata di Andata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile di Calcio a Cinque 2017/2018, stante la non conformità alla vigente normativa in materia del campo di gioco messo a disposizione dal sodalizio ospitante e sito nel Palasport Centro Sportivo "Enrico Mattei" di San Donato Milanese.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ognuna delle Parti resistenti.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 marzo 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 28 marzo 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face